

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana **Direzione Generale**

Firenze, 19/07/2017

Al Dirigente Scolastico dell'IC *Vasco Pratolini*Prof.ssa *Raffaella Briani*Via verdi, 11
50018 Scandicci FI

PEC: fiic83500q@pec.istruzione.it

Oggetto: trattenimento alla scuola dell'infanzia, prot.3600/U del 12/07/2017 della Istituzione scolastica in indirizzo - parere.

Gentilissimo Dirigente Scolastico, con riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, il Gruppo di Lavoro Regionale per l'integrazione degli alunni con disabilità dell'USR per la Toscana ne ha discusso in data odierna ed ha condiviso unanimemente quanto di seguito riportato.

La condizione di salute non può essere un motivo per discriminare gli allievi con disabilità certificata, o per introdurre di fatto una elusione dell'obbligo di istruzione¹.

L'azione dei soggetti Istituzionali che operano in favore dell'allievo con disabilità deve essere caratterizzata da una forte collaborazione, ciascuno per la parte di sua competenza. Il sistema salute provvede alla certificazione medica e agli atti ad essa correlati, il sistema degli enti locali alla predisposizione del progetto individuale in collaborazione con le ASL, gli uffici di anagrafe attestano la residenza o la data di nascita, gli enti locali e le ASL provvedono ai servizi di aiuto personale, la Scuola provvede a tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto didattico, educativo e organizzativo del sistema istruzione.

Talvolta il "trattenimento" è sollecitato dalla famiglia o dal neuropsichiatra. Tuttavia va ricordato che l'autorità medica non ha alcuna competenza didattica o valutativa in merito agli obiettivi di apprendimento conseguiti, ai fini della ammissione o non ammissione alla classe successiva, così come l'autorità scolastica non ha competenza a rilasciare certificazioni mediche.

Nel caso in specie si tratterebbe poi più che di un trattenimento, non avendo la bambina sinora iniziato il percorso nel sistema istruzione, di una vera e propria elusione dell'obbligo scolastico, con relativo obbligo per il DS di segnalazione alle autorità competenti.

Infatti "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione

Responsabile del procedimento:

Luca Salvini

e-mail: luca.salvini1@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze Tel.055 27251 e-mail: PEO direzione-

toscana@istruzione.it e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it Web: http://www.toscana.istruzione.it Referente:

Pierpaolo Infante

 $e\text{-}\textit{mail:}\ \underline{\textit{pierpaolo.infante@istruzione.it}}$

tel. n.: + 39 055 2725 276

¹ L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne' da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap (art. 12, c. 4 della Legge 5/02/1992, n.104)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale

scolastica" (art. 12, c. 9 della Legge 5/02/1992, n.104). Nella situazione richiamata non è invece impedito frequentare la scuola.

Ferma restando la competenza e la responsabilità della Istituzione Scolastica, si suggerisce pertanto che, anche in situazioni di gravità della disabilità, la scuola, in collaborazione con i soggetti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto di tutti gli elementi tra i quali la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale (fino alla definitiva entrata in vigore del DLgs. 13/04/2017 n. 66 che prevede per il futuro un unico documento medico post certificazione ex L. 104, ovvero il profilo di funzionamento) predisponga il PEI opportunamente personalizzato per l'allieva in modo che la bambina possa iniziare a frequentare la classe corrispondente all'età anagrafica, senza discriminazioni legate alla sua condizione di disabilità. Il PEI con percorso differenziato dovrà essere opportunamente adattato alla situazione effettiva della bambina.

Nel caso specifico la scuola potrà eventualmente adottare specifici progetti/ponte per facilitare l'inserimento nella classe prima della primaria.

> IL PRESIDENTE del Gruppo di Lavoro Regionale per l'integrazione degli alunni con disabilità DIRIGENTE TECNICO Luca Salvini

Responsabile del procedimento: Luca Salvini

e-mail: luca.salvini1@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze Tel.055 27251 e-mail: PEO direzione-

toscana@istruzione.it e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:

Pierpaolo Infante

e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it tel. n.: + 39 055 2725 276

² A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. ... (art. 12, c. 9 della Legge 5/02/1992, n.104)